DECENTRAMENTO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI

Art. 4

Attribuzioni del consiglio regionale

Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1990, non più in vigore dal 26 agosto 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi
Estremi	Legge 12 novembre 1990, n. 339
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decentramento-dell-ordine-nazionale-dei-geologi/art-4-attribuzioni-del-consiglio-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it